



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*In nome del Popolo Italiano*  
**Ufficio del Giudice di Pace di Napoli**  
Sezione VI

SENT. N. [redacted] /18  
R. G. [redacted] /16  
CRON. 5714  
REP. [redacted]

Il Giudice di Pace di Napoli, dott. SSA Emanuela Michilli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

riservata all'udienza del 30.01.2019, nella causa civile iscritta al n° [redacted] del ruolo generale 2016, ad oggetto "Risarcimento per inadempimento contrattuale".

**TRA**

[redacted], C.f. [redacted], elett.te dom.to in Napoli al [redacted] presso lo studio dell'avv. Carmela buonaiuto [redacted] quale è rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**CONTRO**

VODAFONE ITALIA SpA, in persona del l.r.n.t. co. sede in Ivrea alla via Jervis n. 13 elett.te dom.to in Napoli al [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla citazione notificata dell'atto di citazione. **CONVENUTO**

**Conclusioni:** Come da verbale di udienza del 30.01.2019 e memoria di discussione depositate

**Fatto e diritto**

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted], esponendo, preliminarmente, di essere titolare di contratto di utenza mobile prepagata, deduceva, quanto ai presupposti di fatto e di diritto a sostegno della propria domanda, che, dal 2.2.2016 richiedeva la portabilità del numero da telecom italia Vodafone [redacted] aggiungeva che la suddetta portabilità non avveniva nel termine di gg. 3 lavorativi previsto dalla normativa vigente, che a seguito di reiterati reclami, gli veniva comunicato che il predetto numero era stato assegnato ad altro soggetto e che solo il 10.03.2016 gli veniva riattivata la utenza. Aggiungeva ancora che il 18.04.2016 la soc. convenuta disattivava la scheda per cui rimaneva disservito fino al 24.04.2016 e che pertanto il disservizio accumulato ammonta a gg. 15 [redacted] totale. Concludeva che in data 4.04.2016 presentava domanda di avvio della procedura conciliativa e che la VODAFONE risulta debitrice di € 1000,00, di cui € 450,00 quale indennizzo per la disattivazione, € 10,00 pro die per gli altri danni, compresa la erronea intestazione della utenza e per i danni non patrimoniali subiti.

All'udienza di prima comparizione, presente regolarmente il difensore dell'attore il quale si riportava alla propria domanda, si costituiva la convenuta società la quale impugnava

r.g. [REDACTED]/2016

estensivamente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto carente dei requisiti di legge.

Ammessi i mezzi istruttori, depositata documentazione, il GdP rinviava la causa per le conclusioni, trattenendola infine, in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

Preliminarmente occorre affrontare la questione sollevata, ancorché implicitamente, da parte convenuta e riguardante l'assolvimento da parte di [REDACTED] del tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi prima della proposizione del giudizio. Sul punto occorre dare atto della produzione di idonea attestazione in proposito dell'avvenuto esperimento presso la Camera di Conciliazione della CCIA di Napoli, la cui istanza risulta presentata il 24.04.2016.

Risultano, pertanto, rispettati sia gli obblighi di cui alla delibera 182/12 CONS. [REDACTED] sui termini per la successiva proposizione del giudizio avvenuta con citazione del 06.06.2016. Infatti, l'art. 4 della citata delibera adottata in esecuzione dell'art. 1 comma 11 della legge n. 249 del 31.7.1997, dedicato al "Regolamento di procedura relativo alle controversie tra organismi di telecomunicazioni ed utenti" detta al suo comma 2 che "Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da terminare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza.". E venendo al caso in esame, tenuto conto delle date sopra richiamate circa il deposito dell'istanza alla Camera di Conciliazione e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, pone tale ultima attività ben oltre i termini di legge indicato, e cioè quando l'accesso giurisdizionale era ormai divenuto precludibile. Prestando, infine, che l'organismo di conciliazione attivato rientra tra quelli a ciò abilitati, essendo questo per legge equipollente al CORECOM, originariamente previsto dalla normativa in materia.

Destituita di fondamento la dichiarata, poi, l'eccepita nullità dell'atto di citazione, atteso che quest'ultimo, sia nella forma che nel contenuto appare conforme alle prescrizioni di legge, anche tenuto conto della spiegazione del contenuto della domanda proposta innanzi al GdP, ai sensi dell'art. 218 cpc.

La domanda proposta da [REDACTED] contro il convenuto in epigrafe è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Passando al merito, poi, va osservato che parte convenuta non ha affatto contestato l'esistenza del disservizio arrecato all'istate, attesa altresì una offerta di rimborso a tal titolo avanzato dalla medesima per l'importo di € 200,00 per il disagio occorso.

Contribuendo a corroborare il quadro istruttorio anche la deposizione del teste di parte attrice, [REDACTED], che, con la deposizione resa, comprova puntualmente quanto affermato.

Ritenuti, sulla scorta di quanto sopra, pienamente accertati i fatti e la relativa responsabilità nella loro produzione, va affermato che può dirsi altrettanto confermato, in difetto di prova

r.g. [REDACTED]/2016

contraria, il periodo nel quale la linea di [REDACTED] è risultata disattivata e cioè dal 02.02.2016 al 10.03.2016 eppoi al 18.04.2016 al 24.04.2016. In totale, quindi, un complessivo numero di giorni 45.

All'attore spetta, dunque, in ragione delle condizioni generali di cui alla Carta del Cliente dei servizi mobili e fissi di Vodafone Italia, anno 2016, un indennizzo pari a € 5,00 per ciascuno dei giorni di ritardo nel ripristino della linea. Orbene, tenuto conto di quanto sopra, compendiosamente, dunque, l'indennizzo di € 225,00 dato dal moltiplicatore giornaliero di € 5,00 per 45 giorni totali.

Nulla spetta, invece, all'attore a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, mancando in atto alcuna idonea e rituale prova della loro sussistenza.

La somma riconosciuta va, comunque, rivalutata secondo gli indici Istat, a far data dal deposito della istanza di conciliazione. Vanno riconosciuti, altresì, gli interessi legali, sulla somma preventivamente devalutata, a decorrere dalla medesima data e fino all'effettivo soddisfo.

Ogni altra questione resta assorbita e non merita esame.

Le spese, regolate come da dispositivo, seguono la loro competenza e vanno liquidate sulla base delle tariffe professionali vigenti, in favore dell'attore e attribuite al procuratore anticipatario, valutati in ogni caso il valore della causa, la somma liquidata e non quella richiesta, l'effettiva attività processuale svolta e ogni altro utile elemento deducibile dagli atti, ai fini del calcolo delle spese vive, dei diritti e degli onorari ed emendata la nota spese depositata.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli dott.ssa Emanuela Michilli, definitivamente giudicando sulla domanda come promossa e discussa o per altra istanza, così provvede:

1. Condanna Vodafone Italia spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di € 225,00 da rivalutarsi, secondo gli indici Istat, a far data dal deposito della istanza di conciliazione e con interessi legali, sulla somma preventivamente devalutata dalla medesima decorrenza e fino all'effettivo soddisfo, in favore di Arcoleo Giuseppe;
2. Condanna, altresì, la predetta convenuta, al pagamento in favore dell'attore delle spese di causa attribuirsi al procuratore anticipatario, nella misura di € 430,00 per spese ed € 200 per onorari, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;

Così deciso in Napoli il 20 marzo 2019

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Giuseppina Palmieri

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
25 MAR 2019



Il Giudice di Pace  
Emanuela Michilli

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Giuseppina Palmieri

[WWW.ASSORIMBORSI.IT](http://WWW.ASSORIMBORSI.IT)